



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Sezione civile e crisi d'impresa

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonino Fazio
dott. Marta Lombardi
dott. Angelica Bellei

Presidente
Giudice relatore
Giudice

nel procedimento unitario n.27/2026
promosso da

ROLLERI HOLDING S.P.A. (C.F.00935270330), **ROLLERI S.P.A.** (C.F. P.IVA 01728470335) e **ROLLERI MANUFACTURING S.R.L.** (C.F. P.IVA 01728480334), assistite dagli avv.ti ROVERO ROBERTO e DEL FORNO ELENA, con domicilio eletto in VIA S. EUFEMIA PIACENZA, presso lo studio dei difensori

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 15.4.2026 le società del gruppo Rolleri, dopo avere avviato nel novembre 2024 un percorso di composizione negoziata della crisi conclusosi per naturale scadenza del termine, hanno presentato domanda di accesso con riserva ad uno strumento di regolazione della crisi di gruppo ai sensi degli artt. 40, 44 e 284 CCII.

Con decreto del 17.4.2026, il Tribunale ha concesso termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII, poi prorogato sino al 18.8.2026, ed ha nominato Commissario giudiziale il dott. Giorgio Visconti; con distinti provvedimenti sono state confermate le misure protettive e concesse le misure cautelari richieste.

Nelle more della scadenza del termine assegnato, con istanza depositata il 27.7.2026, le società ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzate alla stipulazione di contratti d'affitto dei rispettivi complessi aziendali in favore di [REDACTED] o di persona da nominare ex art. 1401 c.c., a seguito di offerta irrevocabile dalla medesima formulata, nonché di poter derogare, ai sensi dell'art. 94, co. 6 CCII, all'obbligo di effettuare la preventiva pubblicità e di svolgere il conseguente esperimento di procedura competitiva, stante addotte ragioni di urgenza.

In data 30.7.2026 [REDACTED] ha nominato [REDACTED] quale soggetto destinato ad assumere i diritti e gli obblighi derivanti dall'offerta, NewCo interamente partecipata dalla società nominante, costituita in data 21.7.2026 per l'esecuzione dell'operazione prospettata.

L'offerta vincolante formulata alle ricorrenti da [REDACTED] a cui poi è subentrata [REDACTED] ha ad oggetto l'affitto, per la durata iniziale di dodici mesi, prorogabili, dei

complessi aziendali delle società, verso un canone complessivo annuo di € 480.000,00, oltre IVA se dovuta, così suddiviso: € 255.000,00 per il complesso di titolarità di Roller Holding S.p.A., € 135.000,00 per l'azienda di titolarità di Roller S.p.A. ed € 90.000,00 per l'azienda di Roller Manufacturing S.r.l., con esclusione del ramo aziendale ubicato presso l'unità produttiva di Parma, nelle more dismesso. L'offerta prevede, altresì, la costituzione di depositi cauzionali pari a tre mensilità dei rispettivi canoni, la separata regolazione delle rimanenze di magazzino di Roller S.p.A. e Roller Manufacturing S.r.l. mediante contratti estimatori e l'impegno alla formulazione di una proposta irrevocabile di acquisto delle aziende o, alternativamente, di investimento di capitale nel Gruppo Roller. È, inoltre, subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

1. impiego, alla data di efficacia dell'affitto, di non più di venti dipendenti presso Roller S.p.A. e di non più di cinquanta dipendenti presso Roller Manufacturing S.r.l.;
2. stipulazione di verbali di conciliazione in sede protetta con gli eventuali lavoratori eccedenti rispetto ai predetti limiti;
3. completamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990;
4. ottenimento da parte del Tribunale dell'autorizzazione richiesta dalle ricorrenti per la stipulazione dei contratti di affitto.

Successivamente alla formulazione dell'offerta, e precisamente in data 30 e 31.7.2026, Roller S.p.A. e Roller Manufacturing S.r.l. hanno sottoscritto i verbali di conciliazione in sede protetta con i lavoratori interessati, nonché l'accordo sindacale ex art. 47 della legge n. 428/1990, con il quale è stato previsto il trasferimento a [REDACTED] di venti dipendenti di Roller S.p.A. e cinquantquattro dipendenti di Roller Manufacturing S.r.l., con conseguente rinuncia dell'affittuaria al limite numerico originariamente previsto dall'offerta; è stata poi avanzata dalle ricorrenti istanza al Tribunale di autorizzazione alla stipulazione delle transazioni concordate in tale sede con i lavoratori.

Allo stato, come rilevato anche dall'interessata, le condizioni concernenti i lavoratori si sono così avverate ovvero sono state superate per effetto delle successive determinazioni dell'offerente; la condizione relativa all'autorizzazione giudiziale resta, invece, subordinata all'adozione del presente provvedimento e agli esiti della procedura prevista dall'art. 91 CCII.

Il Tribunale, dopo aver esaminato l'offerta irrevocabile di affitto dei complessi aziendali ed aver visionato il parere reso dal Commissario giudiziale, ha richiesto alle società ricorrenti, con provvedimenti del 30/31.7.2026 e poi del 20.8.2026, chiarimenti ed integrazioni documentali in ordine, principalmente:

- al valore dei beni aziendali e all'adeguatezza dei canoni;
- all'esatta individuazione dei perimetri aziendali;
- agli effetti economici e organizzativi derivanti dall'esclusione dell'unità produttiva di Parma dal perimetro di Roller Manufacturing S.r.l.;
- alla consistenza ed alle modalità di gestione dei magazzini mediante contratti estimatori;
- all'attività di ricerca di potenziali interessati svolta a partire dall'avvio della composizione negoziata;

- agli effetti quantitativi dell'operazione sul soddisfacimento dei creditori, con raffronto tra gli scenari alternativi concretamente praticabili, compresa la liquidazione giudiziale;
- al trattamento dei lavoratori esclusi dal trasferimento all'affittuaria;
- alla sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione da parte di [REDACTED] ed alle risorse concretamente destinate all'esecuzione dell'affitto;
- agli apporti finanziari e alle garanzie prestati da [REDACTED]

Nel rispetto dei termini assegnati dal Tribunale, le società ricorrenti hanno depositato articolata documentazione integrativa volta a dare riscontro ai rilievi formulati nel corso dell'istruttoria, producendo, in particolare:

- l'individuazione analitica dei perimetri aziendali oggetto dell'affitto;
- le perizie estimative relative ai compensi aziendali e la documentazione concernente la determinazione e l'adeguatezza dei canoni di affitto;
- la disciplina dei magazzini mediante contratti estimatori;
- documentazione attestante l'intervenuta erogazione in favore di [REDACTED] dell'importo di € 1.000.000,00 da parte di [REDACTED] nonché l'impegno delle medesime società a non procedere alla restituzione di tale finanziamento durante la vigenza dell'affitto senza preventiva autorizzazione del Tribunale;
- lettera di patronage rilasciata [REDACTED] contenente l'impegno a mantenere la partecipazione totalitaria in [REDACTED] a non rimuovere le risorse apportate alla controllata e a fornire il sostegno finanziario necessario affinché quest'ultima sia posta in condizione di adempiere puntualmente alle obbligazioni derivanti dai contratti di affitto;
- i testi sostanzialmente definitivi dei contratti di affitto e dei relativi allegati;
- le proposte concordatarie, i piani e la documentazione prevista dagli artt. 44, 87 e 284 CCII.

Nel frattempo, e precisamente in data 12.8.2026, [REDACTED] ha formulato proposta irrevocabile di investimento, poi integrata con *addendum* del 17.8.2026, con la quale, subordinatamente alle condizioni ivi indicate e all'omologazione del concordato di gruppo, si è impegnata: (i) a conferire in denaro apporti massimi pari ad € 2.000.000,00 in favore di Rolleri S.p.A. e ad € 3.500.000,00 in favore di Rolleri Manufacturing S.r.l. a titolo di copertura perdite e successiva sottoscrizione e liberazione di aumento di capitale che dovrà essere riservato esclusivamente alla medesima e (ii) impegno a formulare offerta irrevocabile per l'acquisto delle partecipazioni societarie di titolarità di Rolleri Holding S.p.A. nelle seguenti società al prezzo complessivo di € 500.000:

1. T.E.D.A. S.r.l.;
2. Rolleri Deutschland GmbH;
3. Rolleri France sas;
4. Rolleri USA Llc;
5. Rolleri Beijing T.C. Ltd;
6. Rolleri do Brasil Ltda;

7. Roller Ukraine LLC

con espressa esclusione, invece, delle partecipazioni societarie detenute nella Fametec S.r.l. e Red Velvet Studio S.r.l.

La proposta prevede altresì, prima dell'udienza di omologazione, il versamento dei relativi importi sul conto della procedura ovvero il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito italiano.

Il Commissario giudiziale, all'esito di ogni integrazione effettuata dalle società, ha rilasciato motivato ed analitico parere ed ha concluso in senso positivo per l'autorizzazione alla stipulazione dei menzionati contratti di affitto dei complessi aziendali del Gruppo in favore di [REDACTED] in ragione della funzione urgente e conservativa dell'operazione e rilevando che l'affitto-ponte costituisce utile strumento per preservare i valori aziendali, la continuità produttiva e l'occupazione del personale dipendente, specificando, inoltre, che ciò varrebbe anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'affitto dei compendi aziendali sia, allo stato e limitatamente alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 46 CCII, funzionale alla conservazione dei valori aziendali e idonea ad evitare l'ulteriore aggravamento della situazione economica e finanziaria delle ricorrenti.

La valutazione demandata al Tribunale in questa fase non investe la complessiva fattibilità e convenienza della proposta concordataria, né comporta un'anticipazione del giudizio spettante in sede di apertura della procedura, ma è circoscritta alla verifica dell'urgenza dell'atto, della sua coerenza con le linee essenziali dello strumento prospettato e della sua concreta funzionalità alla conservazione del patrimonio ed alla tutela dell'interesse dei creditori. A tali limitati fini assumono rilievo il parere del Commissario giudiziale, le perizie relative ai compendi aziendali, la documentazione concernente la situazione economica e finanziaria delle società e, quali elementi del più ampio quadro informativo disponibile, le relazioni depositate ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. c), CCII e dell'attestatore. Dalla documentazione complessivamente acquisita emerge che la prosecuzione diretta dell'attività da parte delle ricorrenti presenta criticità non ulteriormente sostenibili, connesse alla progressiva maturazione di perdite e oneri prededucibili, all'indisponibilità di parte dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'impresa, attualmente interessati da rapporti di leasing cessati o comunque non regolarmente proseguiti, con conseguente necessità di ottenere il consenso dei concedenti, stipulare nuovi rapporti ovvero reperire beni sostitutivi, al rischio di dispersione della clientela e del personale qualificato ed alla perdita di valore delle rimanenze che richiedono il completamento del ciclo produttivo. Per contro, l'operazione oggi sottoposta all'esame del Tribunale si fonda sull'intervento di un operatore industriale attivo nel medesimo settore e radicato sul medesimo territorio, che ha manifestato la disponibilità ad assumere la gestione dei compendi aziendali.

L'affitto in generale, quindi, consente di trasferire all'affittuaria che sarà individuata gli oneri e i rischi della gestione operativa, di preservare la funzionalità dei complessi aziendali, di assicurare la prosecuzione dei rapporti commerciali e di conservare, nelle more della definizione del procedimento, il valore delle rimanenze e dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

Per quanto concerne i canoni d'affitto, le ricorrenti hanno prodotto una perizia a firma del geom. Claudio Braghi, già estensore delle stime relative ai beni aziendali, in cui si esprime in senso

positivo circa la loro congruità, nonché una relazione integrativa dell'attestatore dott. Stefano D'Amora.

Secondo la documentazione prodotta risulta che: (i) il canone annuo di euro 255.000,00 relativo a Roller Holding S.p.A. è stato determinato in misura pari a circa il 10% del valore di liquidazione in continuità del relativo compendio, indicato dal dott. Allodi in circa euro 2.421.000,00; (ii) il canone annuo di euro 90.000,00 relativo a Roller Manufacturing S.r.l. è stato determinato in misura prossima al 10% del valore del compendio considerato nello scenario di continuità, pari a circa euro 870.000,00; (iii) il canone annuo di euro 135.000,00 relativo a Roller S.p.A. è stato determinato tenendo conto della natura prevalentemente commerciale dell'attività, della significativa contrazione dei ricavi registrata rispetto agli esercizi precedenti, delle prospettive di fatturato dei successivi dodici mesi e della circostanza che le rimanenze sono regolate separatamente mediante contratto estimatorio.

Ciò posto, alla luce della perizia e della relazione integrativa prodotte, nonché dell'insieme delle utilità derivanti dall'operazione, non emergono allo stato elementi idonei a qualificare i canoni offerti come manifestamente incongrui o economicamente irragionevoli, così come rilevato anche dal Commissario giudiziale nell'ambito del medesimo parere. In ogni caso, sarà la pubblicità disposta ai sensi dell'art. 91 CCII a costituire lo strumento più efficace per verificare in concreto l'adeguatezza economica dell'offerta e dei relativi canoni, consentendo l'emersione di eventuali proposte migliorative nell'interesse dei creditori.

Difatti, sul punto, questo Tribunale non ritiene accoglibile la richiesta avanzata dalle società ricorrenti di essere autorizzate alla stipulazione immediata dei contratti di affitto senza preventiva pubblicità e senza procedura competitiva, ai dell'art. 94, co. 6, CCII.

Giova considerare che il presente procedimento si trova ancora nella fase disciplinata dall'art. 44 CCII non essendo ancora intervenuta la decisione sull'apertura del concordato preventivo. In questa fase, l'autorizzazione al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione trova il proprio immediato fondamento negli artt. 46 e 91, co. 11, CCII.

La deroga integrale alla pubblicità ed alla procedura competitiva è contenuta nel successivo art. 94, co. 6, CCII, applicabile al debitore già ammesso alla procedura di concordato preventivo.

Ciò posto, in disparte le considerazioni sull'estensione di tale disciplina anche alla fase prenotativa di cui all'art. 44 CCII, occorre rilevare che la disposizione menzionata consente di omettere la pubblicità e la procedura competitiva soltanto quando, per effetto del tempo necessario al loro svolgimento, possa essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento.

Nel caso di specie, è fuor dubbio che l'urgenza rappresentata dalle ricorrenti sia effettiva e rilevante, ma ritiene questo Tribunale che essa non integri quell'urgenza qualificata richiesta dalla norma per escludere integralmente ogni forma di apertura al mercato. In particolare, non risulta essere stato dimostrato che una sollecitazione del mercato, anche circoscritta a soli quindici giorni, renda impossibile l'affitto ovvero determini, per il solo decorso di tale termine, un pregiudizio irreversibile per il ceto creditorio. Peraltro, assicurare in questa fase la competitività costituisce una garanzia ulteriore per il debitore che, tramite la ricerca di mercato, individua la miglior soluzione possibile per la massimizzazione dei propri valori, esigenza che si prospetta ancor più forte nel caso di specie ove, alla luce della stima dei complessi aziendali formulati sulla base di criteri predisposti unilateralmente, è opportuno che tale quantificazione sia confermata

con il prezzo di mercato. L'attività di ricerca che è stata effettuata nei mesi precedenti in forma privatistica, pur assumendo rilievo ai fini della serietà dell'offerta pervenuta, non equivale alla sollecitazione pubblica prevista dalla disciplina concorsuale e non consente di escludere che, a seguito di idonea pubblicità, possano emergere ulteriori interessati.

Vi è poi un ulteriore aspetto da tenere in considerazione. L'operazione prospettata dai soggetti coinvolti non risulta strutturata mediante affitto e conseguente proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, bensì mediante una proposta di investimento destinata a realizzarsi attraverso l'affitto dei complessi aziendali e, in caso di ammissione al concordato preventivo, mediante l'esecuzione del piano ed i prospettati apporti di capitale sul patrimonio delle società interessate. In tale contesto, non essendo esperibile una successiva procedura competitiva avente ad oggetto il trasferimento delle aziende, la verifica di mercato imposta dall'art. 91 CCII in relazione ai contratti d'affitto assume ancor più rilievo in quanto volta ad assicurare trasparenza, contendibilità dell'operazione e verifica della convenienza dell'offerta nell'interesse del ceto creditorio.

Pertanto, nel sistema delineato dal Codice della crisi, la portata pratica della questione circa la derogabilità della disciplina competitiva in casi di urgenza risulta ridimensionata dalla struttura bifasica del procedimento oggi previsto dall'art. 91 CCII. La disposizione, infatti, impone anzitutto che dell'offerta proveniente dal soggetto già individuato sia data idonea pubblicità al fine di acquisire manifestazioni di interesse e prevede l'apertura della procedura competitiva soltanto qualora tali manifestazioni effettivamente pervengano. Il Tribunale può pertanto effettuare, anche in tempi ragionevolmente contenuti, una preliminare ricognizione del mercato e verificare il probabile perimetro della competizione, senza procedere alla successiva gara ove non emerga un interesse concreto da parte di altri operatori.

Nel caso di specie, essendo evidenti le sussistenti ragioni di urgenza, seppur non tali da derogare del tutto alla relativa disciplina, si rende opportuna la riduzione a quindici dei giorni destinati all'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse.

Infatti, come già accennato, dalla documentazione in atti emerge che:

- la prosecuzione diretta dell'attività presenta elementi di attuale precarietà, connessi anche alla naturale scadenza o alla risoluzione dei contratti di leasing relativi a beni impiegati nell'attività produttiva;
- l'arresto, o anche una significativa interruzione dell'attività, che si determinerebbe in assenza del celere intervento di un terzo, può compromettere il rapporto con i clienti, determinare difficoltà nei rapporti con i fornitori e provocare la perdita di personale qualificato, circostanza che, in parte, ha già iniziato a realizzarsi nelle more della definizione di una istanza completa da parte delle ricorrenti;
- il mantenimento dell'organizzazione operativa nel sito di Vigolzone consente di conservare la funzionalità dei complessi aziendali;
- una parte rilevante delle rimanenze, soprattutto dei semilavorati di Roller Manufacturing S.r.l., è suscettibile di perdere considerevolmente valore qualora non venga completato il ciclo produttivo;
- il protrarsi della gestione diretta espone le ricorrenti al rischio di ulteriore maturazione di debiti e oneri prededucibili;

- L'affitto permette il trasferimento all'affittuaria e la conservazione di settantaquattro rapporti di lavoro.

Alla luce di ciò, operando un bilanciamento tra le contrapposte esigenze in gioco, appare ragionevole ridurre la durata della pubblicità nei termini indicati, temperando così l'esigenza di assicurare trasparenza e competitività in favore dell'interesse dei creditori alla possibile emersione di proposte migliorative con la necessità di non differire eccessivamente il trasferimento della gestione e non rischiare il deterioramento dei valori aziendali.

Tale valutazione trova conferma anche nel parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale con riferimento all'esigenza di pervenire in tempi contenuti al trasferimento della gestione operativa.

In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, in applicazione dell'art.91 CCII, il Collegio è chiamato a sollecitare il mercato in funzione di una eventuale procedura competitiva.

Le modalità idonee per sondare il mercato alla ricerca di potenziali soggetti interessati all'affitto possono essere individuate nella pubblicazione di un invito ad offrire sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti internet "astegiudiziarie.it", "astalegale.net" "fallcoaste.it, sul quotidiano "Il Sole 24 ore", da formularsi entro un termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a disposizione dallo stesso Gruppo, con il preventivo controllo del Commissario Giudiziale, così da permettere la consultazione dei dati contabili ed estimativi aziendali rilevanti. Stesso invito ad offrire dovrà essere trasmesso a Confindustria Lombardia, affinché possa essere diffuso tra gli associati del settore anche delle altre regioni limitrofe, nonché attraverso i canali ritenuti dal Commissario giudiziale più idonei a raggiungere gli operatori industriali attivi nel medesimo settore del Gruppo, anche a livello internazionale (ad esempio, tramite le principali associazioni di categoria).

La sollecitazione del mercato consentirà agli interessati di manifestare il proprio interesse anche prospettando condizioni economiche o una struttura dell'operazione non perfettamente coincidenti con quelle dell'offerta originaria, purché con la stessa comparabile, in ottica di massima trasparenza, apertura al mercato e partecipazione degli interessati. La comparabilità richiesta dall'art. 91, co. 4, CCII non presuppone, infatti, l'assoluta identità delle condizioni contrattuali, ma la possibilità di ricondurre le differenti proposte a parametri di valutazione omogenei, così da consentire l'apprezzamento del rispettivo valore economico complessivo e della loro concreta convenienza per i creditori. Potranno, pertanto, essere prese in considerazione, a titolo esemplificativo, manifestazioni di interesse recanti un canone diverso, una differente durata dell'affitto o ulteriori utilità, garanzie o impegni, compresa un'offerta irrevocabile di acquisto, purché formulate in termini sufficientemente determinati da consentirne il confronto con l'operazione originaria.

Soltanto qualora pervengano manifestazioni di interesse concrete ed attendibili, il Tribunale procederà, con separato decreto e previa valutazione della loro convenienza rispetto alla proposta originaria, all'apertura della procedura competitiva, definendo le condizioni minime, i criteri di comparazione, le garanzie richieste e le modalità di formulazione delle offerte irrevocabili, procedendo, diversamente, il Tribunale ad autorizzare il Gruppo, ai sensi degli artt. 46 e 91, co. 11, CCII, alla stipulazione dei contratti di affitto con l'originaria offerente.

P.Q.M.

visti gli artt. 44, 46 e 91 CCII;

dispone che dell'offerta irrevocabile avente ad oggetto l'affitto dei complessi aziendali di Roller Holding S.p.A., Roller S.p.A. e Roller Manufacturing S.r.l. sia data idonea pubblicità, ai sensi dell'art. 91, co. 1, CCII, al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse concorrenti;

fixa in quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso il termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali manifestazioni di interesse;

dispone che il Commissario giudiziale provveda entro quattro giorni dalla comunicazione del presente decreto a pubblicare l'invito ad offrire per l'affitto delle aziende, articolato secondo quanto indicato in motivazione, sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito internet del Tribunale, sui principali portali specializzati nelle vendite concorsuali, sul quotidiano "Il Sole 24 ore", nonché provveda a trasmetterlo a Confindustria Lombardia per l'inoltro tra gli associati del settore anche delle regioni limitrofe, nonché attraverso canali idonei a raggiungere operatori industriali attivi nel medesimo settore del Gruppo, anche a livello internazionale, tenuto conto della presenza di una rete commerciale estera e di partecipazioni operative in diversi Paesi; se ritenuto opportuno, di trasmettere l'invito, direttamente o tramite l'advisor FAI già incaricato della ricerca di investitori, ai soggetti industriali e finanziari già contattati nel corso dell'attività di market sounding svolta e alle principali associazioni di categoria operanti nel settore, anche nei Paesi esteri in cui il Gruppo Roller è presente mediante società partecipate, nonché mediante ogni ulteriore forma ritenuta idonea ad assicurare un'effettiva diffusione presso operatori industriali e finanziari potenzialmente interessati;

dispone che il Commissario giudiziale assicuri agli interessati, previa sottoscrizione di adeguato impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* messa a disposizione dalle stesse Società, con il preventivo controllo del Commissario Giudiziale (o dal Commissario medesimo), così da permettere la consultazione dei dati contabili ed estimativi aziendali rilevanti;

dispone che, qualora nel termine assegnato pervengano una o più manifestazioni di interesse concrete, il Commissario giudiziale ne dia immediata comunicazione al Tribunale che provvederà all'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91, co. 3, CCII e alla determinazione delle relative modalità;

riserva al Tribunale, in ogni caso, prima di aprire la procedura competitiva laddove pervengano concrete manifestazioni di interesse, la valutazione della soluzione e dell'offerta economicamente più remunerativa e vantaggiosa per la realizzazione del miglior interesse dei creditori nell'ottica del massimo risultato competitivo;

dispone che, qualora nel termine assegnato non pervengano manifestazioni di interesse, il Commissario giudiziale ne dia tempestiva attestazione nel fascicolo della procedura;

autorizza, in tale eventualità e ai sensi degli artt. 91, co. 10, 46 e 91, co. 11, CCII la stipulazione dei contratti di affitto con [REDACTED] alle condizioni risultanti dall'offerta irrevocabile del 23.7.2026, dalla successiva documentazione integrativa e dai testi contrattuali depositati in atti, subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Commissario giudiziale della corrispondenza dei testi definitivi a quelli sottoposti alla presente procedura di pubblicità;

riserva la decisione sull'istanza di autorizzazione alla stipulazione delle transazioni con i lavoratori all'esito del procedimento di cui all'art. 91 CCII;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle società ricorrenti e al Commissario giudiziale.

Piacenza, 1/09/2026

Il Giudice est.
dott. Marta Lombardi

Il Presidente
dott. Antonino Fazio